

tura, ma valutata in base alla sua reale *vis* agevolatoria di condotta rafforzativa, accessoria, di “sostegno”, di un proposito criminoso già esistente; e tuttavia “fragile” in assenza di un appoggio esterno.

Correttamente la Corte afferma che “non rientra... nel concorso morale il comportamento di chi assiste passivamente alla commissione del reato senza in alcun modo contribuirvi ... ed al di fuori della sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.”¹⁵. Sotto questo punto di vista, possiamo certamente escludere che esista in capo al padre un obbligo *giuridico* di far rispettare al figlio detenuto l'autorità delle decisioni giudiziarie. Se poi consideriamo il contegno passivo dell'indagato, abbiamo già due importanti indizi dell'eccentricità di un eventuale concorso morale, salvo poi verificare la natura e l'asserita efficacia causale della peculiare condotta qui considerata.

A questo proposito, si ribadisce la necessità di non sovrapporre i contenuti materiali della condotta di utilizzo o ricezione dell'apparecchio da parte del detenuto con quelli precisi della conversazione. Questo è proprio quanto sembra desumersi, invece, da un importante passaggio argomentativo della Corte, laddove si precisa che “dal complesso delle conversazioni intercorse con i familiari è emerso, in specie, che esse hanno riguardato anche argomenti connessi a dinamiche illecite ed associative, discutendosi, tra l'altro, della collocazione di un fucile che egli aveva occultato in un magazzino nella disponibilità della famiglia (arma che, effettivamente, è stata ivi rinvenuta in esito a perquisizione), e della ventilata collaborazione con la giustizia di soggetto appartenente alla compagine ‘ndranghetistica’¹⁶: il contenuto *intrinseco* della conversazione richiama elementi legati alla subcultura ‘ndranghetistica cui padre e figlio palesemente appartengono, non assimilabili ad un concorso morale *nella ricezione o nell'utilizzo indebito del cellulare in carcere* se non a costo di un'estensione funambolica della pur amplissima clausola generale di incriminazione suppletiva di cui all'art. 110 c.p.

La condotta del padre, ascoltatore attento, aumenta forse il *rischio* dell'uso del cellulare in un detenuto che

però pare *omnimodo facturus*, dato che chiama anche la fidanzata (senza che la condotta ricettiva di quest'ultima venga assimilata a un'istigazione): ma sin dal 2005 la Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato i criteri prognostici come parametri di valutazione della condotta concorsuale¹⁷.

L'art. 391-ter c.p. tra esigenze preventive e proporzionalità della pena

Al di là dell'accattivante caso di specie, verificatosi in un periodo storico in cui la pandemia da Covid-19 ha rarefatto in modo drammatico le visite familiari dei detenuti, merita una riflessione un elemento tutt'altro che secondario. Il delitto di cui all'art. 391-ter, 3° comma, c.p. prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, mentre quello di evasione, di cui all'art. 385 c.p., contempla una pena base da uno a tre anni. Se ne dovrebbe dedurre, a rigore, che al detenuto quasi convenga evadere per soddisfare i suoi bisogni comunicativi. Fuor di facezia, il problema è un altro ed è ben più grave perché ormai sistemico: i frequenti interventi in materia penale degli ultimi decenni hanno manifestato estrema severità nell'individuare massimi edittali draconiani, circostanze non bilanciabili e contesti spaziali di speciale rigore come appunto quello penitenziario: basti pensare al delitto di cui all'art. 415-bis c.p., che punisce la rivolta carceraria, includendovi la resistenza passiva dei detenuti, con sanzioni detentive fino a diciotto anni.

Il principio di proporzionalità – grande assente della politica criminale recente – implica un bilanciamento tra beni che non può non incidere anche su grado e forme della risposta sanzionatoria¹⁸. Nel caso dell'art. 391-ter c.p. la pur condivisibile *ratio* dell'incriminazione, che reprime le comunicazioni non autorizzate ribadendo la separazione tra *captivus* e mondo esterno, coesiste con un massimo edittale di poco inferiore a quello fissato dal codice Rocco per l'omicidio colposo: un motivo in più per riflettere sull'opportunità di estendere ulteriormente, in sede applicativa, il perimetro delle condotte penalmente rilevanti.

Sicurezza sul lavoro – Responsabilità degli enti

Cassazione penale, Sez. IV, 24 novembre 2025 (ud. 21 ottobre 2025), n. 942 – Pres. Dovero – Rel. Ranaldi – Ric. Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari. *Annulla con rinvio App. Bari, 3 ottobre 2024.*

Omicidio colposo e lesioni personali colpose – Sicurezza sul lavoro – Responsabilità penale – Datore di lavoro – Subappalto – Preposto – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Responsabilità

¹⁵ Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1787/2026, par. 3 dei *Motivi della decisione*. Nello stesso senso si muove la giurisprudenza segnalata da G. Pontepino, *Gli elastici confini della partecipazione psichica: un onnivoro “contenitore residuale”*, in *Giur. It.*, fasc. n. 5/2025, 1417 e segg.: “la semplice inerzia rileva unicamente al cospetto di un garante, titolare di un obbligo giuridico di impedire (di attivarsi per impedire) la commissione di reati da parte di terzi”.

¹⁶ Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1787/2026, par. 4 dei *Motivi della decisione*.

¹⁷ Sez. un., sent., 12 luglio 2005, n. 33748, già richiamata *supra*, nt. 10.

¹⁸ Per tutti, F. Viganò, *Il principio di proporzionalità della pena*, Torino, 2021.

dell'ente – Procedimentalizzazione dei lavori – Colpa di organizzazione

Limitarsi a individuare la colpa in una (non meglio precisata) omessa “procedimentalizzazione” della fase lavorativa dalla quale è derivato l'infortunio delinea un profilo di responsabilità, oltre che generico, definito solo a posteriori, ossia ad evento ormai verificatosi (Massima non ufficiale).

Omicidio colposo e lesioni personali colpose – Giudizio di colpa – Regola cautelare – Prospettiva ex post – Principio di colpevolezza

La creazione ex post della regola cautelare determina la regolare configurabilità di una colpa assimilabile ad una vera e propria responsabilità oggettiva, contraria al principio di colpevolezza che informa il sistema penale, oltre che incompatibile con una valutazione anticipata delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Massima non ufficiale).

Per il testo della sentenza v. www.cortedicassazione.it.

Mancata procedimentalizzazione e colpa di organizzazione: la sostanza prevale sulla forma

Gaetana Morgante*

Con la decisione 24 novembre 2025, n. 942 la Corte di Cassazione afferma come ai fini del giudizio di colpa, tanto nei confronti della persona fisica quanto dell'ente, non possa prescindere dalla valutazione ex ante, *rectius* antecedente al momento di concretizzazione del rischio, da declinare tanto sotto il profilo oggettivo dell'individuazione della condotta che si sarebbe potuta e dovuta tenere per evitare o quantomeno attenuare le conseguenze dell'evento dannoso quanto sul versante soggettivo della valorizzazione delle condizioni in cui l'agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute o esigibili. Una valida e dettagliata indicazione della condotta alternativa lecita che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare a fini di prevenzione dell'evento si collega concretamente alla necessità che non soltanto l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, mediante l'osservanza del cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato. In questo contesto, viene opportunamente chiarito come la procedimentalizzazione delle lavorazioni rischiose, anche nei contesti caratterizzati dalla presenza di una catena di appalti, non possa essere elevata, ex se, a presupposto unico di esclusione del giudizio di colpa, dovendosi, sulla base delle circostanze del caso concreto, valutare se l'eventuale compimento di attività organizzative “assimilabili” possa comunque fondare un positivo giudizio di osservanza delle regole cautelari idonee a prevenire ed evitare l'evento. Analoghe considerazioni vengono effettuate ai fini del giudizio di “colpa di organizzazione” dell'ente, non potendo quest'ultima essere ridotta ad un generico ed apodittico rilievo di “mancata procedimentalizzazione” nel modello organizzativo.

Rilievi introduttivi

La sentenza in commento affronta il tema, di estremo rilievo nella riflessione teorica e nel dibattito giurisprudenziale, dell'impatto della “procedimentalizzazione” delle attività (lavorative) rischiose ai fini del giudizio di colpa, parallelamente declinato con riguardo alla persona fisica e agli enti ai fini dell'imputazione di responsabilità ex art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001. La questione della procedimentalizzazione assume, nell'economia complessiva della pronuncia, un ulteriore livello di rilevanza in considerazione della verifica dell'infortunio mortale nell'ambito di una catena di appalti, ove l'intreccio tra persone fisiche e giuridiche, tra plurimi datori di lavoro e garanti della sicurezza e tra diversi documenti di valutazione dei rischi e *compliance programs* contribuisce ad aumentare il peso specifico dell'organizzazione delle lavorazioni che presentino rischi infortunistici e dell'inadempimento dei relativi doveri di mappatura, gestione e riduzione al minimo.

A questo riguardo la sentenza ha innanzi tutto stabilito che l'addebito di “mancata procedimentalizza-

zione” della lavorazione non può essere generico ed apodittico ma deve rendere esplicito in cosa concretamente avrebbe dovuto consistere tale procedimento, e in che modo esso avrebbe con certezza impedito il verificarsi dell'evento, avuto riguardo alla peculiare situazione operativa.

La Cassazione rileva altresì come prima di giungere ad un rimprovero di “mancata procedimentalizzazione” il giudice debba verificare l'eventuale esistenza di documenti organizzativi di *fasi operative assimilabili*, tenendo altresì in considerazione la circostanza che il contesto nel quale l'infortunio si è verificato fosse riferibile a lavorazioni “non complesse” e da svolgersi da parte di “lavoratori esperti”.

Il tema della procedimentalizzazione delle attività a rischio consente altresì alla Corte di confermare alcuni assunti di rilievo “fondazionale” nel giudizio di colpa. Traendo le mosse da una decisa critica a quella che viene definita la “nota distorsione retrospettiva” del “senno di poi” (*hindsight bias*), mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che questo è ormai noto, e a costruire di conseguenza la

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

regola cautelare (per l'appunto individuata nella "procedimentalizzazione" della lavorazione) che avrebbe potuto impedirlo, la Corte ribadisce la necessità di un'autentica declinazione *ex ante* del giudizio di colpa rifuggendo dalla tentazione di una creazione *ex post* della regola cautelare ove la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile, pur se in termini di sostanziale responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di colpevolezza che informa il sistema penale, il quale richiede pur sempre la sussistenza di un "coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto". Il forte richiamo al rispetto del principio di colpevolezza consente, infatti, di rendere il (presunto) responsabile (anche) soggettivamente rimproverabile, al fine di garantire ai consociati libere scelte d'azione, sulla base di una valutazione anticipata (definita dalla Corte in termini di 'calcolabilità') delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta.

Al fine di meglio comprendere la portata della pronuncia in commento, si ripercorreranno gli snodi tematici principali dell'*iter* motivazionale di questa significativa decisione, muovendo dalla genesi storico-giuridica del rilievo della procedimentalizzazione delle attività rischiose ai fini del giudizio di colpa per poi modulare la stessa riguardo alla persona fisica e all'ente, senza omettere la considerazione del rilievo, ancora una volta teorico e prasseologico, del contesto costituito dalle catene di apalti.

Origini e sviluppi della procedimentalizzazione delle attività lavorative rischiose

L'assunto secondo il quale la procedimentalizzazione delle lavorazioni può consentire di gestire il rischio (per la salute e la sicurezza) alle stesse connesse può essere ricondotto alla principale differenza tra il lavoro artigianale (e, per molti aspetti, anche agricolo) e quello industriale, vale a dire la serialità e ripetitività di quest'ultimo rispetto all'unicità e variabilità del primo. Se, infatti, per un verso tale serialità consente di massimizzare e spersonalizzare la produzione rendendo il prestatore di lavoro pienamente fungibile, per altro verso essa costituisce un fattore di elevato rischio per la salute e la sicurezza¹ in ragione della combinazione tra il fattore umano determinato dalla potenzialmente crescente disattenzione del prestatore di lavoro chiamato a ripetere le stesse attività all'infinito e fattore tecnologico dell'impiego di macchinari e, in tempi più recenti, tecnologie complesse di supporto nella realizzazione del prodotto industriale².

Ai fini, che qui primariamente interessano, della

traduzione giuridica della crescente serialità del lavoro nell'emersione delle fondamentali categorie del diritto penale del lavoro, i regi decreti ottocenteschi, a partire dal R.D. n. 230/1899 recante il "Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie", come anche la legislazione antinfortunistica degli Anni Cinquanta, con particolare riguardo al caso del D.P.R. n. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che ne costituisce l'eredità normativa diretta, si caratterizzarono, in termini che possono considerarsi "pioneristici", per la costruzione di un sistema compiuto, articolato in parte generale e speciale, ove l'apparato sanzionatorio fosse innanzi tutto fondato sulla tassativizzazione di una lunghissima serie di precetti volti a regolamentare, *rectius* organizzare, la sicurezza nei luoghi di lavoro con un afflato di esaustività che giustifica la collocazione, per così dire, "di chiusura" nel D.P.R. n. 547/1955, della prima disposizione intitolata alle "Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti", della disposizione sulle "sanzioni" (art. 389), basata su puntuali rinvii alle norme aventi ad oggetto l'adempimento degli obblighi (legislativi) penalmente rilevanti. Pur nella congerie delle disposizioni penalmente sanzionate, era, comunque, possibile rinvenire un minimo comune denominatore nella citata normativa antinfortunistica identificabile in quella *procedimentalizzazione ex lege* espressa dal *principio di tassatività dei precetti*, nel senso che il destinatario degli obblighi penalmente sanzionati non aveva alcun potere di scegliere discrezionalmente le misure da adottare per scongiurare la fittissima serie di pericoli connessi all'esecuzione delle diverse lavorazioni, essendo egli tenuto al montaggio dei dispositivi ovvero al rispetto delle fasi delle lavorazioni di volta in volta imposte dalla legislazione speciale, senza alcuna possibilità di valorizzazione a fini esimenti di adempimenti alternativi, pur se dotati del medesimo "effetto utile". Il modello del reato di pericolo presunto risultava, dunque, pienamente consistente con tale impianto politico-criminale³.

L'attuazione della direttiva europea 391/1989 con il D.Lgs. n. 626/1994, pur avendo determinato un radicale cambio di paradigma nella definizione dell'elemento organizzativo ai fini del giudizio di colpa e nell'identificazione dei soggetti responsabili, ha mantenuto il rilievo della procedimentalizzazione pur se non più, per così dire, su base legale ma individuando la *metodologia* che i soggetti obbligati avrebbero dovuto seguire per affrontare il problema-sicurezza. A

¹ In argomento M. Russo, C. Lucifora, F. Pucciarelli, B. Piccoli, *Work hazards and workers' mental health: an investigation based on the fifth European Working Conditions Survey*, in *Med Lav* 2019; 110, 2: 115-129 DOI: 10.23749/mdl.v110i2.7640, M. Shattell, Y. Apostolopoulos, C. Collins C, et al, *Trucking organization and mental health disorders of truck drivers*. *Issues Ment Health Nurs* 2012; 33: 436-444 34, M. Shields, *Long working hours and health*, *Health Rep* 1999; 11: 33-48 35, M. Shields, *Shift work and health*, *Health Rep* 2002; 13: 11-33.

² Sui profili storici del passaggio alla produzione industriale e

relativo impatto sulla tutela della sicurezza del lavoro M.W. Steinberg, *England's Great Transformation. Law, Labor, and the Industrial Revolution*, The University of Chicago Press, 2016. Sul tema delle conseguenze della trasformazione tecnologica V. Leso, L. Fontana, I. Iavicoli, *The occupational health and safety dimension of Industry 4.0*, in *Med Lav* 2018; 109, 5: 327-338.

³ U. Romagnoli, *Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, 35, Fondamentale a questo riguardo la riflessione di T. Padovani, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eco.*, 1996, 1158.

tal proposito, il legislatore scelse di richiedere ai garanti della sicurezza – e non più direttamente alla fonte primaria – che si dovesse valutare il rischio per la salute e per la sicurezza. Ad ulteriore differenza rispetto alla ratio della legislazione antinfortunistica previgente, l'obiettivo tendenziale veniva fissato nell'eliminazione del rischio ovvero, ove ciò non fosse stato possibile, nella sua riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Come sottolineato da attenta dottrina⁴, nell'identificare nel "rischio" l'oggetto di quella complessa attività valutativa ed organizzativa che integra un compito prioritario del datore di lavoro, il rapporto tra la sicurezza dell'attività lavorativa e la probabilità della verificazione di infortuni non viene più concepito in termini di netta esclusione reciproca bensì di prudente bilanciamento e, per l'appunto, di "organizzazione" in concreto della sicurezza.

Invero, il passaggio da una procedimentalizzazione *ex lege* ad una procedimentalizzazione *taylorized* al tipo di lavorazione da organizzare imposta ai garanti della sicurezza che la definiscono nel documento di valutazione dei rischi e nelle misure generali di tutela ha storicamente posto il tema della determinatezza dei doveri connessi all'adozione di misure generali di tutela. Sul tema, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 13, 1° comma e 41, 1° comma, D.Lgs. n. 277/1991 sotto il profilo della possibile lesione del principio di determinatezza nella parte in cui postulavano l'imputazione al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti di una responsabilità penale per non aver fatto "quanto concretamente attuabile", la Corte Costituzionale⁵ ha affermato che per "*misure concretamente attuabili* devono intendersi quelle che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurabile è soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli *standards* di sicurezza propri, in concreto e nel momento storico determinato, delle diverse attività produttive". La richiamata prospettiva, ad un tempo *dinamica e atipica* della procedimentalizzazione nel bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza e quello legato alla prosecuzione dell'attività lavorativa pur in presenza di situazioni di rischio per la salute dei prestatori non è estranea alla giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente all'entrata in regime della legislazione antinfortunistica di derivazione comunitaria, avendo la Corte di Cassazione⁶ avuto modo di precisare come "nel caso in cui esistano plurime modalità operative utilizzabili per il compimento di un'attività rientrante nel ciclo produttivo, il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti hanno l'obbligo di privilegiare quella che, in concreto ma anche in astratto, si presenti come caratterizzata da una minore pericolosità per l'incolumità

dei lavoratori con una valutazione comparativa del rapporto tra la gravità del rischio e i costi della soluzione prescelta anche in ragione delle dimensioni dell'azienda, che non può non privilegiare la salute e la sicurezza dei lavoratori". Sotto tale angolo visuale, ad ulteriore conferma di tale "nuovo volto della procedimentalizzazione del rischio" il D.Lgs. n. 626/1994 aveva introdotto, indicando le misure generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, la c.d. "clausola di compatibilità" richiamando i soggetti destinatari degli obblighi prevenzionistici a fare quanto "concretamente possibile" ovvero "tecnicamente attuabile" senza tipizzare all'infinito il contenuto delle cautele.

La pronuncia in commento riprende coerentemente la *legacy* storica, prim'ancora che giuridico-penale, della procedimentalizzazione delle attività lavorative rischiose contribuendo a precisarne i confini e a segnare i rapporti con il giudizio di colpa, lontano da automatismi o forme di *check list-based approach*.

Le omissioni organizzative alla prova del giudizio di legittimità

La vicenda oggetto della sentenza in commento riguarda un infortunio mortale verificatosi ai danni di un lavoratore impegnato in una fase di precolloquio nell'ambito di un cantiere ove operava un'associazione temporanea di imprese (ATI) autorizzata ad affidare in subappalto parte delle lavorazioni, previo parere espresso dal coordinatore per la sicurezza (CSE). La ditta dell'infortunato operava in forza di subappalto da altra ditta, a sua volta subappaltatrice di una grande società secondo lo schema tipico della catena di appalti.

La pronuncia della Corte d'Appello aveva stabilito la responsabilità del capo cantiere/preposto della società affidataria/appaltatrice dei lavori, e quella del legale rappresentante/datore di lavoro della ditta alle cui dipendenze lavorava la persona offesa. In particolare, si addebitava agli imputati l'omessa regolamentazione delle attività connesse alla fase di cd. precolloquio e, ai fini che qui specialmente interessano, l'omessa procedimentalizzazione della lavorazione in questione pur a fronte del riconoscimento della grave imprudenza del lavoratore che aveva operato su una linea elettrica in funzione senza disattivarla prima dell'intervento. Alle responsabilità individuali si erano altresì sommate quelle, *ex art. 25-septies* D.Lgs. n. 231/2001, a carico della società datrice di lavoro dell'operaio defunto per folgorazione.

Il fulcro del ricorso può essere ravvisato nella contestazione della violazione di legge e del vizio di motivazione, in riferimento alla mancata correlazione tra la contestazione e la sentenza, con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso causale alla luce dell'omessa previsione e procedimentalizzazione dei lavori elettrici.

⁴ T. Padovani, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., 1161.

⁵ Corte cost. n. 312/1996, in *Foro It.*, 1996, I, 2957.

⁶ Cass.pen., 3 ottobre 2001, in *ISL*, 2002, 103.

ci, nonostante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) della società alle cui dipendenze lavorava l'infortunato contenesse specifiche indicazioni relativamente al lavoro da svolgersi in presenza di rischio elettrico. Si deduceva, altresì, la mancata definizione del rapporto causale tra omessa proceduralizzazione e verifica dell'infortunio mortale. Rispetto alla posizione della ditta subappaltante, si rilevava anche la violazione di legge non essendo tale mancata proceduralizzazione riferibile a lavori integranti un rischio di interferenza, potendosi, al contrario, imputare a compiti di esclusiva spettanza della subappaltatrice.

Nella sentenza in commento la Cassazione ha accolto i ricorsi presentati annullando la pronuncia della Corte distrettuale e rinviando per nuovo giudizio ad altra

sezione della Corte di merito, ai fini della regolamentazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità. A fronte dei plurimi profili di rilevanza delle questioni in esame, l'iter motivazionale si è concentrato sulla critica all'automatismo istituito tra omessa proceduralizzazione e giudizio di colpa e sulla mancata valorizzazione della proceduralizzazione di fasi assimilabili a quella ove l'operaio, peraltro esperto, era stato impegnato prima di trovare la morte. Dalla genericità dell'addebito fondato sull'omessa proceduralizzazione, la Cassazione trae le mosse per fissare alcuni importanti principi nella valutazione della colpa della persona fisica, anche rispetto alle posizioni di garanzia rivestite da datore di lavoro e preposto nella vicenda concreta, e della colpa di organizzazione dell'ente.

Si rende, dunque, necessario esaminare partitamente i due diversi livelli analizzati dalla Corte in quanto, se pur connessi, insistono su presupposti di responsabilità, segnatamente penale della persona fisica e amministrativa da reato della persona giuridica, profondamente differenziati.

Mancata proceduralizzazione dei lavori e colpa della persona fisica: *simul non stabunt*

Il fulcro della decisione in commento è, come ricordato, costituito dall'analisi del rilievo della mancata proceduralizzazione ai fini del giudizio di colpa. Riformando la sentenza della Corte distrettuale, la Cassazione propende per la negazione di un rapporto di corrispondenza biunivoca tra i due elementi, in tal modo contribuendo a chiarire alcuni principi fondamentali apprezzabili non soltanto nel sottosistema del diritto penale del lavoro ma, più in generale, nella teoria generale della colpa della persona fisica.

Pur non essendo espressamente esaminato questo versante della questione, in primo luogo è importante definire tecnicamente la proceduralizzazione dei

lavori rischiosi ai fini del giudizio di colpa. La definizione delle fasi delle attività nell'ambito di documenti di valutazione e mitigazione del rischio presenta un duplice rilievo, generale e speciale.

Sul piano generale della struttura della colpa della persona fisica, la proceduralizzazione integra una regola cautelare scritta ai fini del giudizio di *colpa specifica per inosservanza di discipline* ex art. 43, 3° comma, c.p.⁷. Pur trattandosi di processi definiti nell'ambito dell'esercizio di un'autorità privata, quale quella, tra gli altri, del datore di lavoro, il richiamato carattere dinamico, concreto e variabile nel tempo della valutazione del rischio sotteso alle lavorazioni organizzate in fasi milita a favore della sussunzione della proceduralizzazione nell'ambito di una *disciplina* piuttosto che di un *ordine*. A tale ultimo proposito, espliciti elementi testuali presenti nella pronuncia oggetto di questa analisi depongono a favore della menzionata qualificazione giuridico-penale agli effetti dell'applicazione dell'art. 43, 3° comma laddove, per l'appunto, riferendosi al Piano Operativo di Sicurezza (POS) si dà conto dell'assenza di "*discipline* (...) degli strumenti da utilizzare a protezione del rischio elettrico".

Il carattere "disciplinare" e non "ordinatorio" della predetta proceduralizzazione costituisce una prima leva concettuale del *reasoning* della Corte. Non trattandosi, infatti, di un adempimento sempre e comunque cogente per i titolari delle posizioni garanzia rilevanti nel caso di specie, la Corte procede coerentemente ad esaminare non tanto la rilevanza formale astratta di tale adempimento quanto la sua ragionevolezza, avuto riguardo alle caratteristiche del caso concreto. Criticata altresì la tesi secondo la quale datore di lavoro e, rispetto al contesto costituito dalla presenza di una catena di appalti, il coordinatore per sicurezza in fase esecutiva (CSE) avrebbero una posizione di garanzia di "alta" e pervasiva "vigilanza" sullo svolgimento dei lavori a rischio⁸, la Corte procede ad esaminare, in termini dinamici e concreti, il rilievo della mancata proceduralizzazione negando trattarsi di una regola cautelare sempre e comunque essenziale ai fini dell'adempimento del dovere, penalmente sanzionato, di valutazione e gestione del rischio e valorizzando, ai medesimi fini, la definizione di fasi operative, *rectius discipline*, assimilabili presenti nel POS. Il rilievo attribuito alle predette scelte organizzative scolpisce in maniera molto chiara l'approccio *case-based* della Corte lontano da soluzioni rigide e astratte che sostanzialmente riporterebbero il giudizio di colpa in materia di lavoro al previgente assetto di un pericolo presunto che rasenta la responsabilità oggettiva occulta.

Il richiamo ad una fondazione autenticamente colpevole ex art. 27 Cost. del giudizio di colpa coinvolge

⁷ M. Grotto, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.

⁸ Sul tema anche in prospettiva di evoluzione storica della legislazione G. Ferraro, M. Lamberti, *La sicurezza del lavoro nel decreto legislativo attuativo delle Direttive CEE*, in *Riv. Giur.*

Lav., 1995, 35; A. Brignone, *La sicurezza nei cantieri: il ruolo della committenza*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, 1996, 3134; R. Cosio, *La sicurezza nei cantieri mobili*, *Diritto e Pratica del Lavoro*, 1997, 581; A. Ferruti, R. Pais, *Salute e sicurezza su lavoro nelle costruzioni*, Roma 1998.

anche la necessità della determinatezza del rimprovero di mancata proceduralizzazione e della verifica della causalità della colpa. Posto che un rimprovero fondato su una generica e non meglio precisata mancata proceduralizzazione si ponga in contrasto con il carattere garantistico dell'elemento soggettivo del giudizio colposo, la Corte critica altresì la mancata verifica della causalità della colpa e dunque dell'esigenza che l'evento dannoso sia effettiva conseguenza della condotta colposa, attiva o omissiva, ascritta al responsabile, dovendo la colpa del soggetto agente deve essere riferita non a qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (sia essa rilevante a fini di colpa generica per negligenza, imprudenza o imperizia sia essa, a fortiori, utile al giudizio di colpa specifica per inosservanza di discipline), costituente la concretizzazione del rischio che quella regola era destinata a prevenire e presidiare. Ne deriva un importante *self restraint* della giurisprudenza di legittimità sul rilievo della mancata proceduralizzazione dovendo quest'ultima essere analizzata non in astratto come automatica base per il giudizio colposo ma concretamente e dinamicamente riferita alle caratteristiche del caso concreto sotto i diversi profili della personalità/colpevolezza del rimprovero, dell'esigibilità da parte del titolare della posizione di garanzia e della causalità della colpa rispetto all'evento verificatosi.

Tale interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della colpa da mancata proceduralizzazione consente di meglio comprendere anche taluni orientamenti pregressi della giurisprudenza di legittimità⁹ con i quali, invece, alla mancata proceduralizzazione delle lavorazioni rischiose era stato attribuito un rilievo utile a fondare la responsabilità colposa della persona fisica e dell'ente. Pur avendo, in questi casi, la Corte concluso positivamente sulla configurabilità della colpa da mancata proceduralizzazione, l'esito decisivo non è comunque connesso ad un rilievo astratto dell'omissione ma ad un rimprovero di mancata ri-valutazione di un rischio significativamente aumentato in considerazione di lavorazioni nuove e non precedentemente mappate.

Ne deriva, dunque, la definizione di uno statuto giuridico-penale coerente della mancata proceduralizzazione ai fini del giudizio di colpa, la quale può non rilevare in presenza della organizzazione di fasi operative assimilabili che facciano comunque propendere per un'adeguata valutazione del rischio e per un corretto adempimento della regola cautelare come anche positivamente rilevare qualora la pregressa proceduralizzazione non sia idonea a coprire variazioni significative del profilo di rischio in presenza di nuove attività caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

Colpa da “mancata proceduralizzazione” e catene di appalti: la prospettiva dell'ente

Traslando il rilievo della mancata proceduralizzazione dallo statuto della responsabilità penale delle persone fisiche a quello dell'ente, la pronuncia in commento ha altresì accolto il ricorso fondato sull'omessa specificazione positiva, da parte della Corte d'appello, del contenuto della “colpa di organizzazione” da cui sarebbe derivato il reato presupposto, oltre che dell'interesse o vantaggio conseguito dall'ente¹⁰.

Invero, se nella prospettiva della persona fisica la genericità del rimprovero di mancata proceduralizzazione e la valorizzazione della disciplina di fasi operative assimilabili aveva condotto alla negazione del rimprovero colposo, *a fortiori* questo esito deve essere confermato con riferimento alla responsabilità dell'ente *ex art. 25-septies*, D.Lgs. n. 231/2001. Il sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 è, infatti, costituzionalmente basato sulla proceduralizzazione della valutazione e della gestione del rischio attraverso la predisposizione di modelli organizzativi e risulta come tale particolarmente congeniale ad affrontare i problemi posti dall'intreccio di attività lavorative (“principali” e “appaltate”) a rischio salute e sicurezza da parte di soggetti dipendenti da diverse realtà organizzative in caso di catene di appalti. Le istanze di organizzazione della prevenzione strutturalmente connesse ai garanti “apicali” della salute e della sicurezza sul lavoro appaiono, infatti, la cifra caratteristica di uno statuto della responsabilità sempre meno polarizzato sulla realizzazione di un evento da evitare e sempre più incentrato sulla mancata adozione e/o efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e gestione elettivamente volti a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

La negazione, nel caso di specie, della colpa di organizzazione dell'ente per omessa proceduralizzazione riveste un rilievo particolarmente significativo nell'ottica di una fondazione autenticamente colpevole e personalistica della responsabilità 231. In termini, forse anche più rilevanti che nella persona fisica, rispetto all'ente l'accertamento della colpa di organizzazione non può essere connessa a rilievi di tipo generale, astratto o financo apodittico, dovendo, piuttosto, essere dimostrato in cosa tale colpa di organizzazione consista, quali lavorazioni investa e quale sia l'interesse o il vantaggio conseguito dall'ente. Peraltro, rispetto alla persona fisica il *restraint* dell'estensione della responsabilità dell'ente viene ulteriormente favorito dalla presenza di plurime imprese autonome anche rispetto ai doveri di valutazione del rischio. La valorizzazione dei modelli 231 nell'adempimento dei doveri prevenzionistici e di controllo di committente e appaltatore assume in questo caso un partico-

⁹ Per una casistica sul rilievo della mancata proceduralizzazione dei lavori come presupposto del giudizio di colpa v. Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 40682, in *Olympus.uniurb.it*, Cass. pen., Sez. IV, 30 aprile 2024, n. 17454 in *Olympus.uniurb.it*, Cass. pen. Sez. IV, 18 aprile 2023 n. 31813 in *Olympus.uniurb.it* e

Cass. pen. Sez. IV, 8 gennaio 2021 n. 32899, Rv. 281997.

¹⁰ Per una trattazione del tema del rapporto tra organizzazioni complesse e reati colposi v. V. Torre, voce “Organizzazioni complesse e reati colposi”, in *Enc. Dir., I tematici, Reato colposo* a cura di M. Donini, Milano, 2021 899.

lare valore euristico dal momento che, in una prospettiva idealmente invertita rispetto a quella del rapporto reato-presupposto (della persona fisica)/illecito amministrativo accessorio (dell'ente), essa sposta il baricentro proprio sul livello di complessità e maturità dell'organizzazione dell'ente potendo i doveri di informazione, coordinamento e collaborazione del committente e quelli di autonoma organizzazione dell'appaltatore e del subappaltatore essere più efficacemente adempiuti nel contesto dell'ente e dei processi organizzativi asseverati nei modelli rispetto alla prospettiva del datore di lavoro-persona fisica¹¹.

A tale ultimo proposito, va altresì rilevato come trattandosi innanzi tutto di traslare i profili di responsabilità di un soggetto, il datore di lavoro, qualificabile alla stregua di un soggetto *apicale* ai sensi dell'art. 5 in quanto “persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” il rilievo dei modelli organizzativi assume un'importanza particolarmente significativa essendo l'esclusione della responsabilità dell'ente legata all'integrazione dei presupposti di cui all'art. 6, 1° comma.

La traslazione dei presupposti della responsabilità dalla persona all'ente consente dunque, attraverso il prisma del modello organizzativo e della natura inequivocabilmente “apicale” della posizione soggettiva del datore di lavoro, di affrontare in termini maggiormente compatibili con una lettura de-individualizzata del principio di colpevolezza (per l'appunto, di organizzazione) un'ulteriore grande questione problematica trattata dalla sentenza in commento con riferimento alla catena degli appalti e costituita dalla distinzione tra doveri *speciali e tipizzati* (quali quelli di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, di informazione sui rischi specifici, di coordinamento e di collaborazione del committente e dell'appaltatore)¹² e doveri *generali* di vigilanza sull'attività svolta da soggetti reciprocamente autonomi ma, per l'appunto, a vario titolo interferenti. Si tratta, invero, di una questione fondazionale del diritto penale del lavoro e del relativo sistema di distribuzione delle responsabilità tra i molteplici garanti della sicurezza ma, in questa materia, il tema presenta l'elemento, per alcuni aspetti inedito, del carattere paritetico della posizione di committente ed appaltatore e di quest'ultimo rispetto al subappaltatore, in quanto entrambi

datori di lavoro, con la conseguente difficoltà di mutuare dalle regole generali che definiscono contenuti e limiti del dovere di “alta vigilanza” del datore di lavoro sugli altri titolari di posizioni di garanzia, da quelle di dirigenti e preposti a quelle dei delegati di funzioni, comunque a vario titolo subordinate.

Nel rispetto della richiamata reciproca autonomia tra soggetti entrambi *apicali* ai fini dell'organizzazione e della gestione della salute e della sicurezza del lavoro, anche nel caso di specie qui esaminato, assume particolare rilievo la precedentemente richiamata valorizzazione del modello organizzativo ai fini dell'adempimento da parte dell'ente del dovere di contribuire alla sicurezza dei lavori eseguiti nelle catene di appalti, il quale costituisce la prima chiave di volta *generale* per una ragionevole e sostenibile distribuzione di obblighi, poteri e responsabilità tra imprese committenti, appaltatrici e subappaltatrici riprendendo in termini più moderni le originarie soluzioni elaborate dalla legislazione antinfortunistica degli Anni Cinquanta ed attualizzandole attraverso le opportunità offerte dal sistema 231 rispetto a doveri di proceduralizzazione, i quali, sul versante dell'ente come anche della persona fisica, non rilevano in astratto ma rispetto alle caratteristiche del caso concreto.

Teoria e prassi del “dovere di proceduralizzazione”: rilievi conclusivi

La vicenda oggetto della sentenza è particolarmente esemplificativa di un condivisibile approccio garantistico all'accertamento della colpa della persona fisica e dell'ente in caso di mancata proceduralizzazione dei lavori a rischio. Lontano da approcci assonanti con scenari da “pericolo presunto occulto”, il difetto di proceduralizzazione non rileva *ex se* ma solo se concretamente definito nei contenuti e nell'orizzonte preventivo non potendosi collegare *sic et simpliciter* alla responsabilità colposa, tanto della persona fisica quanto dell'ente, per l'infortunio, nel caso di specie mortale, del lavoratore. Si tratta, infine, di un orientamento pienamente conforme alla valorizzazione del ruolo dello stesso lavoratore (specialmente se “esperto”), non considerato come mero creditore passivo di tutela ma tenuto a contribuire all'organizzazione e gestione della sicurezza in qualità di titolare di una posizione di auto-garanzia.

¹¹ In argomento v. F. Rotondi, G. M. Soldi, *Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e indicazioni giurisprudenziali*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, 31, 2024, 1969 e *Magistratura penale: controllo delle filiere nell'appalto*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, 4, 2025, 209.

¹² Per una panoramica della più recente giurisprudenza sul tema Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2025 (ud. 30 ottobre 2024), n. 3715 con nota di E. Lo Monte, *Verifica dell'idoneità*

tecnico-professionale del prestatore d'opera e responsabilità penale del committente nell'eziologia dell'evento, in “Cassazione penale”, 5, 2025, 1634. V. anche Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 40689, in <https://olympus.uniurb.it>, Cass. pen., Sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131, in CED, n. 264974; Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2014 n. 6784, *ivi*, n. 259286, Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2019, n. 5946, in CED, n. 278435-01, Cass. pen., Sez. III, 26 aprile 2016, n. 35185, in CED, n. 267744-01.